



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CORTEMAGGIORE

C.F. 80013930336

segreteria@iccortemaggiore.gov.it

dirigente@iccortemaggiore.gov.it

PEC- istitutocomprendivo.cortemaggiore@legalmail.it



CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Il giorno 30 ottobre alle ore 10:00 presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo di Cortemaggiore, a seguito di convocazione prot. 2955 del 22.10.2018 si riuniscono le parti al fine di procedere all'informazione successiva relativamente all'utilizzo del FIS a.s. 2017/2018 e per dare avvio alle trattative per la stipula del Contratto integrativo di istituto a.s. 2018/19 (vedi verbale a parte). Il giorno 4 marzo 2019 a seguito di convocazione prot n. 830/A18 del 27/02/2019, si riuniscono le parti ai sensi dell'art.7 del CCNL del 19.04.2018 per proseguire la contrattazione integrativa di Istituto, che si conclude con la seduta del giorno 4 aprile 2019 alle ore 11:00

Sono presenti:

- seduta del 4 marzo 2019:

per la **Parte pubblica**: la Dirigente Scolastica pro-tempore Maria Antonietta Stellati

per la **Parte sindacale**: Le Componenti dell'RSU d'Istituto

Calderini Giuliana, Ines Gruppi

i Rappresentanti Organizzazioni Sindacali territoriali:

FLC CGIL: Giovanni ZAVATTONI)

CISL Scuola: Paola VOTTO

SNALS: Daniela Fuochi

- seduta del 4 aprile 2019

per la **Parte pubblica**: la Dirigente Scolastica pro-tempore Maria Antonietta Stellati

per la **Parte sindacale**: Le Componenti dell'RSU d'Istituto

Ines Gruppi

i Rappresentanti Organizzazioni Sindacali territoriali:

FLC CGIL: Giovanni ZAVATTONI)

CISL Scuola: Paola VOTTO

LE PARTI

VISTO il CCNL 2016-2018;

VISTO il CCNL 2006-2009 per le parti ancora in vigore

VISTE le materie di contrattazione dell'art. 22 comma 4 lettera c del CCNL 2016-2018 (c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9) per le quali è stata fornita l'informativa

VISTA l'Intesa firmata tra l'ARAN e le OO.SS.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009;

VISTA la legge 15/2009;

VISTO l'art. 2, c. 197 della legge finanziaria 2010;

VISTA la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7 del 13 maggio 2010;

Calderini

Stellati

Ines Gruppi

VISTO il D.Lgs. n. 141/2011;

VISTA la nota MIUR 1 settembre 2011, n. 6900;

VISTO il D.L. n. 95/2012;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25/2012

VISTO l'art. 1325 - i requisiti del Contratto sono: 1. L'accordo delle parti; 2. La causa; 3. L'oggetto; 4. La forma;

VISTA la Legge n. 107/2015;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto (di seguito: PTOF);

VISTO il Piano di Miglioramento (di seguito: PdM);

VISTO il Piano Annuale delle Attività del Personale ATA per l'a.s. 2018/2019;

VISTI i criteri definiti dal Comitato di Valutazione dei docenti in ordine all'attribuzione del cd bonus premiale ai docenti;

VISTA la Circolare MIUR n. 19270 del 28 settembre 2018;

VISTA la nota USR ER prot. n. 22043 del 09/11/2018;

RITENUTO che nell'Istituto debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio prestato alla collettività attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività in coerenza con quanto previsto nel piano dell'offerta formativa;

PREMESSO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti s'impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei comportamenti;

ACCERTATA l'entità del fondo assegnato all'Istituzione scolastica;

STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del CCNL del 19/04/2018 e si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2018/2019 a partire dal giorno della sua approvazione da parte dei Revisori dei Conti o, in assenza di risposta, a partire dal 30esimo giorno successivo all'invio del contratto ai Revisori stessi.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto Integrativo.
4. Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

ART. 2 – Interpretazione autentica

1. Il presente contratto integrativo di Istituto può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.
2. L'eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all'art. 47 del d. lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
3. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

TITOLO II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'amministrazione scolastica e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si persegue l'obiettivo di temperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia; b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 7.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: a) informazione; b) confronto; c) organismi paritetici di partecipazione.

Art. 4 – Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.

Art. 5 - Confronto

Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Sono materia di confronto:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;

Adm
Adm
Juan Espinosa

- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

Art. 6 - Contrattazione integrativa

1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
5. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 6 trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 8, la parte interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3- ter del D.Lgs n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
9. Ai sensi dell'art.40-bis, coma 2 del D.lgs. n. 165/2001, le amministrazioni ivi previste, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, trasmettono entro dieci giorni l'ipotesi di contratto collettivo Integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze-dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finanziaria. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
10. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.
11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, la sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
12. È istituito presso l'ARAN, entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i

casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell'art.40, comma 3-ter, D.Lgs n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.

13 Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni. In ossequio all'art. 22 del CCNL 2018 sono materia di contrattazione integrativa con le prerogative di cui all'art. 7 comma 6:

- c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c2) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- c3) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- c4) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- c5) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- c6) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica
- c7) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
- c8) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- c9) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015

Art. 7 - Clausole di raffreddamento

- 1 Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
- 2 Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
- 3 Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all'art.6 le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

Art. 8 - Norma di salvaguardia

La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. A tal uopo le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse di cui sopra dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno, ciò al fine di adeguare la seguente piattaforma economica alla nuova situazione riproporzionando la stessa alla variazione realizzata o subita.

CAPO II – DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. L'RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale disponibile al momento, concordando con la Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Calderini

Luca

Luca Spuffi

3. La dirigente trasmette alla RSU le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno, anche mediante affissione all'Albo.

Art. 9 – Assemblea sindacale in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del vigente CCNL di comparto.
2. Il personale ATA che partecipa all'assemblea al di fuori del proprio orario di servizio, a fronte di debito attestato di presenza, recupera le ore corrispondenti alla durata dell'assemblea stessa.
3. Qualora non si dia luogo alla totale interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, vanno in ogni caso assicurati i servizi essenziali relativi alla vigilanza alunni, all'ingresso e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale; pertanto si stabiliscono le seguenti quote di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali: n.1 collaboratore per ogni plesso dove sia presente da una a sei classi, n.2 collaboratori per ogni plesso dove siano presenti da sette a dieci classi. La scelta del personale viene effettuata dal DSGA tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione.

Art. 10 – Prestazioni in caso di sciopero

1. La Dirigente scolastica, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e della organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate all'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale, Intesa ARAN-Sindacati del 2 agosto 2001, in applicazione delle leggi 146/1990 e 83/2000:
 - a. Per garantire l'effettuazione nella sede centrale degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico;
 - b. Per garantire lo svolgimento dell'esame di idoneità e dell'esame di Stato: n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico per ogni sede di esami;
2. Nell'individuazione del personale da obbligare, la Dirigente scolastica indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso; successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(Art. 22 comma 4 lettera C1 CCNL Scuola 2018)

Art. 11 - Soggetti tutelati

Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che frequentano i laboratori e che utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare e extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell'istituzione scolastica; (ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, utenza biblioteca, insegnanti, corsisti).

Art. 12 - Obblighi del Dirigente Scolastico

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08.

Art. 13 - Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) può essere interno ove disponibile o affidato a professionisti esterni. In questa istituzione scolastica il servizio di prevenzione e protezione è

affidato ad un esperto esterno in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/08. Nell'Istituzione Scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), uno o più responsabili in relazione alle dimensioni della scuola (succursali, sezioni staccate, plessi, etc). I responsabili individuati coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP nell'aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi (DVR.). Essi devono disporre dei mezzi e del tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento dell'incarico. In ciascuno edificio sono individuati gli addetti al primo soccorso incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Art. 14 - Ruolo, compiti e diritti del RLS

Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono demandate al CCNL (Capo VII artt. 72-76 del CCNL scuola 2007). Nella scuola il RLS è designato nell'ambito della RSU o eletto dall'assemblea dei lavoratori della scuola al proprio interno. Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell'art. 50 del Dlgs 81/08 e di seguito sinteticamente elencati:

- ✓ Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
- ✓ È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
- ✓ È consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP;
- ✓ È consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- ✓ Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi;
- ✓ Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ✓ Riceve una formazione adeguata;
- ✓ Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- ✓ Partecipa alla riunione periodica;
- ✓ Fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- ✓ Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- ✓ Può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate non siano idonee. Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, commi 10 e 11, del Dlgs 81/08. Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'espletamento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali. Per l'espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per ricevere l'informazione e quello per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e non viene conteggiato nelle predette 40 ore.

Art. 15 - Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il documento è elaborato dal dirigente scolastico/datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); in caso di sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente. Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengono consistenti variazioni al sistema di sicurezza.

Art. 16 - Riunioni periodiche

Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate dal dirigente scolastico, di norma una volta all'anno. Può avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione di rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono notevolmente sulla sicurezza. Alla riunione partecipano il dirigente scolastico/datore di lavoro che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente se previsto dal DVR. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

Art. 17 - Rapporti con gli enti locali proprietari

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti l'edificio scolastico deve essere rivolta richiesta formale di adempimento ai Comuni di Cadeo e di Pontenure. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti contingenti necessari informandone tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge.

Calderini
Luca
Federico

L'art. 18, comma 3, del D.Lgs 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.

Art. 18 - Attività di formazione, informazione ed aggiornamento.

L'informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza. Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l'obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti. I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari obbligati a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico. I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all'inizio dell'anno scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal D.Lgs 81/08.

TITOLO IV

DIRITTI E OBBLIGHI DIRETTAMENTE PERTINENTI AL RAPPORTO DI LAVORO

PERSONALE DOCENTE

Art. 19 - Permessi brevi

1. Compatibilmente alle esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato possono essere concessi, per esigenze personali e a domanda corredata da opportuna documentazione, brevi permessi di durata anche diversa da quella ordinariamente prevista dall'art. 16 del CCNL 2006/2009.
2. I permessi brevi concessi per motivi di salute e debitamente documentati non richiedono recupero

Art. 20 - Ferie durante l'attività didattica e permessi

1. Le assenze e i permessi orario vanno chiesti e/o comunicati - a norma del vigente contratto nazionale - alla Dirigente Scolastica sull'apposito modulo. Le motivazioni, per rispetto alla privacy, vanno esplicitate in un foglio a parte e allegate in busta chiusa da consegnare direttamente alla Dirigente Scolastica. Le assenze e i permessi orario per motivi **non** di salute vanno rappresentate al coordinatore di sede che esprime il proprio parere esclusivamente in riferimento alla compatibilità con le sostituzioni.
2. La concessione dei permessi, sulla base di idonea documentazione, rimane di esclusiva competenza della Dirigente Scolastica.
3. La Dirigente potrà rifiutare o revocare la concessione di ferie in ragione di motivi eccezionali e/o imprevedibili, quali:
 - a. situazione complessiva specifica della classe o classi interessate;
 - b. situazione complessiva e specifica dell'impegno del personale (numero significativo di assenze e/o di supplenti in servizio rispetto all'assetto organizzativo della sede);
 - c. situazione complessiva e specifica di avanzamento dei progetti o della programmazione nelle classi di appartenenza;
 - d. situazione complessiva e specifica in ordine alle esigenze di assistenza e vigilanza del personale in servizio in occasione di scioperi.

Art. 21 - Sostituzione colleghi assenti per i quali non si disponga o non si possa disporre la supplenza

Per la sostituzione dei colleghi assenti per periodi non superiori ai 10 giorni, attesa comunque la necessità di garantire il diritto allo studio degli alunni, si procede secondo il seguente ordine di priorità:

1. docenti rientrati in servizio dopo il 30 di aprile e considerati a disposizione
2. docenti a disposizione (docenti di sostegno, qualora siano assenti gli alunni seguiti; docenti in servizio e a disposizione qualora le classi siano fuori sede per uscite didattiche, ecc);
3. docenti che devono recuperare ore di permesso, o frazione di ora per chi lavora in plessi con organizzazione che preveda la riduzione dell'unità oraria, di norma nel proprio plesso di servizio
4. docenti impegnati in compresenza

5. docenti assegnati in organico potenziato
 6. docenti disponibili ad accettare ore di supplenza, dando comunque la preferenza ai docenti della stessa materia o della stessa classe, ovvero, infine, ad un docente di altra classe e di altra materia.
- Esaurita infruttuosamente tale procedura, il docente coordinatore di plesso distribuirà gli alunni tra le classi.

Di norma l'insegnante impegnato nelle attività di sostegno è escluso dall'obbligo di sostituire colleghi assenti. L'applicazione dei precedenti criteri dovrà rispettare una ripartizione il più possibile equa, compreso il ricorso alla rotazione, tra tutti i docenti e, a parità di prestazioni, verrà corrisposto l'importo orario previsto per l'ordine di scuola di appartenenza.

PERSONALE ATA

Art. 21 – Orario di lavoro

1. Nel piano delle attività viene formulato l'orario di lavoro del Personale ATA nel rispetto degli artt. 51 e 53 del CCNL del 29/11/2007, tutt'ora vigenti. La gestione dello stesso è affidata al DSGA.
2. L'orario di lavoro, secondo quanto previsto dal precedente comma 1, assume le forme previste dal CCNL secondo le modalità dettagliate nei commi seguenti.
3. Nell'assegnazione degli orari di servizio si tengono in considerazione le richieste di orario flessibile in base all'art. 53 del CCNL 2007, motivate con effettive esigenze personali o familiari; tali richieste vengono soddisfatte se non determinano disfunzioni al servizio né aggravii per gli altri colleghi. Gli orari di servizio giornalieri assegnati a ciascun dipendente sono di norma definitivi per tutto l'anno scolastico.
4. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, salvo comprovate esigenze, il personale ATA osserva il solo orario antimeridiano.
5. Durante le prestazioni di lavoro di 6 ore sono consentite pause per un periodo non eccedente i 10 minuti. In caso di prestazione dell'orario giornaliero eccedente le sei ore continuative di lavoro, il personale usufruisce a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti. Tale pausa è prescrittiva quando l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti.
6. Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio si rende necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.
7. Una volta concordato l'organizzazione dell'orario di lavoro, questa non potrà subire modificazione se non in presenza di reali esigenze di servizio e/o di dimostrata migliore funzionalità dell'Istituto scolastico.
8. I dipendenti che si trovino in particolare situazioni previste dalle leggi n. 104/71, n. 903/77, n. 104/92, D.Lgs n. 151/2001, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 22 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali (art. 55 CCNL 2007)

1. Il personale di segreteria non ha diritto alla riduzione d'orario.
2. Fruiscono della riduzione di orario a 35 ore settimanali i collaboratori scolastici che, in servizio presso la sede centrale, alternano il servizio su turni diversi in quanto l'orario di funzionamento è strutturato di norma dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 18 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.45 (compresi gli ulteriori prolungamenti che si rendono necessari in occasione di riunioni degli Organi Collegiali e/o specifiche attività di natura non collegiale, che trovano ordinaria allocazione presso la sede centrale).
3. La riduzione compete esclusivamente nel periodo in cui si svolgono le attività didattiche.

Art. 23 – Permessi brevi

1. Con riferimento alle esigenze di servizio derivanti dalla carenza di risorse in organico, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato possono essere concessi, per esigenze personali e a domanda corredata da opportuna documentazione, brevi permessi di durata anche diversa da quella ordinariamente prevista dall'art. 16 del CCNL 2006/2009.
2. I permessi brevi concessi per motivi di salute e debitamente documentati, non richiedono recupero.

Art. 24 – Chiusure prefestive

1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi collegiali, si effettuerà la chiusura delle giornate prefestive. La chiusura è disposta con delibera del

Calabrese
Luca
Spuffi
Luca

Consiglio d'Istituto. Della stessa sarà dato pubblico avviso anche mediante l'affissione all'albo della scuola e comunicazione all'Ufficio Scolastico Territoriale.

2. Per le chiusure prefestive, i dipendenti sono tenuti ad utilizzare ore di recupero o giorni di ferie o festività soppresse. La chiusura dei sabati di luglio e agosto è stabilita dal Consiglio di Istituto che tiene conto delle sia delle esigenze di servizio che delle richieste espresse dal personale ATA.

Art. 25 – Prestazioni aggiuntive oltre l'orario di lavoro (straordinario)

1. Le ore eccedenti l'orario di servizio (straordinario), compatibilmente con le esigenze di funzionalità e nel quadro degli obiettivi di efficienza e di efficacia dei servizi, devono corrispondere al criterio della straordinarietà determinata da effettive esigenze di servizio: come tali devono essere preventivamente autorizzate dalla Dirigente Scolastica, sentita la DSGA. Per il lavoro straordinario preventivamente autorizzato, andranno inoltre indicate le ore, le modalità di riconoscimento (recupero o pagamento).
2. Le ore di lavoro straordinario comportano, a scelta del dipendente:
 - a. recupero nei periodi di sospensione delle attività didattiche o comunque di minore intensificazione del lavoro; riposi compensativi orari o giornalieri
 - b. pagamento secondo il disposto dell'art. 88 lett. e) del CCNL 2006-2009 e nei limiti della disponibilità del fondo d'istituto.

Art. 26 – Criteri di assegnazione delle prestazioni aggiuntive e dei carichi aggiuntivi di lavoro L'assegnazione degli incarichi relativamente a prestazioni aggiuntive di cui al precedente art. 25, dei carichi aggiuntivi di lavoro e degli incarichi retribuiti con il fondo d'istituto, coerentemente con il PTOF e il piano annuale delle attività 2017/2018, e a fronte di prestazioni realmente rese, tiene conto dell'informazione e confronto in ordine all'utilizzo del personale, si stabiliscono i seguenti criteri per l'assegnazione delle attività aggiuntive al personale ATA:

- a. Valorizzazione delle competenze e abilità possedute da ciascuno, anche accumulate negli anni di servizio precedenti;
 - b. Riconoscimento di carichi aggiuntivi in presenza di particolari esigenze di servizio;
 - c. Disponibilità espressa e comprovata dal personale.
2. Nel caso si verificano esigenze o situazioni particolari nel corso dell'anno, la Dirigente Scolastica potrà assegnare ulteriori incarichi nei limiti della disponibilità del fondo e ne darà contestuale informazione alla parte sindacale.
 3. Sono considerati incarichi specifici connessi all'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale particolari attività, che comportano ulteriori responsabilità e disagi in ordine a:
 - a. Assistenza di base agli alunni diversamente abili;
 - b. Assistenza alla persona nella scuola dell'infanzia.

Art. 27 - Intensificazione delle prestazioni

1. Costituiscono intensificazione delle prestazioni le attività aggiuntive svolte dal Personale A.T.A. all'interno dell'ordinario orario di servizio, richiedenti maggior impegno professionale, tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza.

Tali attività consistono in:

- a) elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica;
 - b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi, (formazione per handicap e primo soccorso, addetti antincendio, inserimento scolastico, cura alla persona, assistenza alla mensa);
 - c) prestazioni aggiuntive per fronteggiare esigenze straordinarie;
 - d) attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi e alla gestione dei servizi di prevenzione e protezione;
 - e) prestazioni conseguenti alle assenze del personale senza sostituzione o in attesa dell'eventuale sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti;
2. Le attività aggiuntive di cui al presente articolo, quantificate forfettariamente, sono retribuibili con il Fondo di Istituto o recuperabili in ragione del servizio prestato.

Art. 28 – Formazione in servizio

La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento professionale sarà favorita tenendo in considerazione, in successione, i seguenti criteri:

1. precedenza per chi è impegnato nel settore di lavoro oggetto del corso
2. precedenza per chi ha partecipato a meno corsi di aggiornamento
3. in caso di concorrenza, precedenza per chi ha una minore anzianità di servizio

Le attività di aggiornamento saranno svolte prioritariamente in orario di servizio; in caso di impegno oltre l'orario di servizio giornaliero, saranno recuperate con riposi compensativi.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 29 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. Assegnazioni per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
 - b. Assegnazioni per l'attivazione degli incarichi specifici per il personale ATA;
 - c. Assegnazioni del Fondo dell'istituzione scolastica (FIS);
 - d. Assegnazione fondo per la valorizzazione docenti (bonus);
 - e. Economie del Fondo derivanti da somme non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - f. Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della Istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni ed altri strumenti consentiti.

Art. 30 – Risorse del MOF anno scolastico 2018/2019 e criteri di riparto

MOF 2018/19	Settembre – agosto 2019	Economie Lordo dipendente	Totale Lordo dipendente
Fondo Istituzione Scolastica (comprensivo dell'indennità di direzione al DSGA € 4.470,00 lordo dipendente)	€ 53.323,61	€ 4.167,63	€ 57.491,24
Funzioni strumentali al PTOF	€ 5.288,24	0	€ 5.288,24
Incarichi specifici del personale ATA	€ 2.792,24	0	€ 2.792,24
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti	€ 2.580,52	€ 22,37	€ 2.602,89
Ore eccedenti per attività complementari di educazione fisica (avviamento alla pratica sportiva)	€ 1.034,51	0	€ 1.034,51
Finanziamento per forte processo immigratorio	€ 4.061,80	350,00	€ 4.411,80
Fondo per la valorizzazione del personale docente	€ 13.037,92	0	€ 13.037,92
TOTALE (comprensivo dell'indennità di direzione al DSGA € 4.470,00 lordo dipendente)	€ 82.118,84	€ 4.540,00	€ 86.658,84

RIEPILOGO DISPONIBILITÀ PER CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO A.S.18/19

VOCE	Totale disponibilità lordo dipendente	Totale disponibilità lordo Stato
F.I.S (depurato dell'indennità di direzione DSGA € 4.470,00 lordo dipendente)	€ 53.021,24	€ 70.359,18
Funzioni strumentali	€ 5.288,24	€ 7.017,49
Incarichi specifici ATA	€ 2.792,24	€ 3.705,30
Ore eccedenti sost. Coll.ass	€ 2.602,89	€ 3.454,03
Ore eccedenti ED.FIS.	€ 1.034,51	€ 1.372,80
Risorse per Forte processo immigratorio	€ 4.411,80	€ 5.854,45
Fondo per la valorizzazione del personale docente	€ 13.037,92	€ 17.301,32
TOTALE	€ 82.188,84	109.064,57

Art. 31 - Compensi e utilizzo fondo per attività e progetti

Per tutte le attività retribuite con il fondo d'Istituto l'individuazione e l'assegnazione del personale docente e del personale ATA è effettuata rispettivamente dal Collegio Docenti, dal D.S. e dal DSGA, salvo i casi in cui la norma prevede diverse procedure. La designazione avviene previo dichiarato possesso delle competenze richieste e nel rispetto dei criteri indicati nel presente contratto. L'atto di nomina deve contenere le mansioni da svolgere ed il corrispettivo economico, laddove determinabile in anticipo. L'erogazione del trattamento economico spettante al personale avverrà previa verifica delle prestazioni effettivamente rese.

Art. 32 - Attività aggiuntive

Per tutte le attività che richiedono una intensificazione dell'attività lavorativa si prevede un compenso come da tabelle previste nel CCNL. Per gli incarichi relativi all'ampliamento dell'offerta formativa il D.S., previa approvazione dei Progetti da parte del Collegio dei Docenti nel rispetto dei criteri stabiliti, provvederà alla nomina e conferirà l'incarico con l'indicazione delle ore di attività da prestare e del compenso orario da liquidare. L'utilizzazione del personale Docente e ATA per lo svolgimento di attività aggiuntive, sarà stabilito, avuto riguardo alle attività del PTOF e delle esigenze funzionali alla logistica, secondo le modalità indicate nel presente contratto.

Art. 33 - Ore Eccedenti

Le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali nazionali e integrative, attualmente in vigore. L'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale e ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata di un docente assente.

Art. 34- Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale (cd bonus)

1. Le attività per le quali è previsto l'accesso al bonus premiale hanno come obiettivo il miglioramento del servizio erogato, l'innalzamento dei livelli professionali della comunità scolastica e dei risultati degli

Art. 37 - Partecipazione a Commissioni, Gruppi di lavoro e Progetti

a.	Commissione documentazione buone pratiche	2	12	210,00
b.	Commissione Geogebra	5	70	1.225,00
c.	Team Miglioramento	15	75	1.312,50
d.	Attività per progetti inseriti nel PTOF, ore funzionali all'insegnamento		155	2.712,50
	Attività per progetti inseriti nel PTOF, ore aggiuntive di insegnamento (35€)		82	2.870,00
e.	Attività ex art. 9 CCNL 2007 (35€)		126	4.410,00
f.	Ore avviamento pratica sportiva			1.034,51
	TOTALE			13.774,51

Le ore assegnate per la partecipazione alle commissioni e per l'esecuzione dei progetti sono soggette a incarico e rendicontazione; faranno pertanto fede i verbali delle relative riunioni e le firme di presenza.

Art. 38 – Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti

Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 2.602,89
---	------------

Art. 39 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale - art. 1 c. 127, della legge 107/2015 (cd bonus)

Le attività per le quali è previsto l'accesso al bonus premiale hanno come obiettivo il miglioramento del servizio erogato, l'innalzamento dei livelli professionali della comunità scolastica e dei risultati degli alunni, anche attraverso processi di innovazione e di condivisione di pratiche didattiche/organizzative/formative. Si dà atto che la valorizzazione del personale è riferita ad attività attestate anche attraverso strumenti o format appositamente definiti o mediante documentazione fornita dai docenti secondo indicazioni preventive del dirigente scolastico.

I criteri sono stati definiti dal Comitato di valutazione nella seduta del 28 febbraio 2019, resi noti mediante affissione all'albo online, insieme alle modalità e procedure di documentazione.

La valorizzazione del personale è legata ad iniziative che siano coerenti con i documenti fondamentali della scuola (Ptof, Pdm) e non concerne iniziative isolate, seppur di pregio, non condivise dagli organi collegiali. Con riferimento ai criteri definiti dal Comitato di valutazione, la somma disponibile per l' a.s. 2018/2019, pari ad € 13.037,92 sarà interamente distribuita, applicando i seguenti criteri:

A) il Bonus è attribuito ai docenti destinatari in misura proporzionale al contributo dato ed emergente dalla attribuzione di un punteggio quale risultato della valutazione effettuata discrezionalmente a cura del Dirigente scolastico sulla base delle evidenze rilevate nell'analisi della documentazione e delle attività svolte, rispetto ai descrittori/attività da valorizzare.

B) L'importo complessivo destinato al riconoscimento del merito è diviso per la somma dei punteggi sintetici individuali dei docenti dell'Istituto; in tal modo si calcola il valore di un punto di merito.

C) Il valore in termini economici di un punto sarà moltiplicato per il totale dei punti di un docente in elenco e costituirà la somma del BONUS per il riconoscimento del merito individuale.

Art. 40 - Assistenti amministrativi

a.	Responsabile area Personale - titolare di Prima Posizione Economica – (impegno in attività di particolare responsabilità afferente all'area giuridico-amministrativa del Personale)	1	90	1.305,00
b.	Responsabile area Alunni (impegno in attività di supporto alla gestione amministrativa degli organici e nella gestione di pratiche implicanti particolare responsabilità in ambito civile)	1	90	1.305,00
c.	Responsabile area acquisti/protocollo (impegno nelle attività connesse all'aggiornamento degli adempimenti connessi all'evoluzione continua degli istituti normativi)	1	90	1.305,00
d.	Supporto attività afferenti all'attuazione del PTOF	1	40	580,00
e.	Intensificazione attività connesse al reclutamento del personale a tempo determinato	1	70	1.015,00
f.	Intensificazione attività connesse alla gestione delle graduatorie	1	50	725,00
g.	Supporto attività afferenti a particolari adempimenti relativi all'area alunni	1	30	435,00
h.	Quota riservata alla retribuzione di ulteriore intensificazione agli assistenti amministrativi che in corso d'anno dovessero essere impegnati in compiti specifici in sostituzione di colleghi assenti per periodi prolungati, e/o derivanti da eccezionali adempimenti; e/o che, in aggiunta alle ordinarie attività di propria competenza, svolgono attività afferenti a settori diversi		70	1.015,00
i.	Quota riservata alla retribuzione della prestazione di servizio straordinario degli assistenti amministrativi, autorizzati nei termini di legge.		70	1.015,00
	TOTALE		600	8.700,00

Calchi Novati

Art. 41 - Collaboratori scolastici

a.	Incarichi specifici ai collaboratori scolastici con compiti inerenti alla cura e all'igiene personale degli alunni delle scuole dell'infanzia di Cortemaggiore (2) e Castelvetro (2)	4	160	2.000,00
b.	Incarichi specifici ai collaboratori scolastici (in rapporto al tempo di servizio) destinate a prestare ausilio materiale agli alunni diversamente abili che necessitano di assistenza di base come da certificazione ASL	4	60	750,00
c.	Attività di supporto agli uffici della sede centrale		30	375,00
d.	Impegno di collaborazione per l'esecuzione di particolari progetti o adempimenti straordinari, previo specifico incarico della Dirigente scolastica		200	2.500,00
e.	Responsabili designati dalla Dirigente scolastica per prevenzione incendio	8	40	500,00
f.	Responsabili incaricati per la prestazione delle misure di primo soccorso e gestione delle emergenze	20	200	2.500,00
g.	Responsabilità connesse all'accompagnamento degli alunni allo scuolabus		180	2.250,00

Ines Spuffi

h.	Attività di raccolta e controllo dei buoni mensa e della segnalazione dei pasti alle ditte preposte	25	312,50
i.	Quota riservata alla retribuzione della prestazione di servizio straordinario dei collaboratori scolastici, autorizzati nei termini di legge	80	1.000,00
	TOTALE	975	12.187,50

1. In caso di economie generate dal punto i. del presente articolo, saranno incrementati i fondi di cui al punto d. del medesimo articolo
2. In caso di sostituzione di collega assente per il quale non si disponga una supplenza esterna, ad ogni collaboratore scolastico interno coinvolto nella sostituzione del collega assente per l'intero turno di servizio viene riconosciuto il diritto al recupero di 1 ora per ogni giorno di sostituzione.

Art. 42- Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3 del D.lgs 165/2001, la Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, la dirigente dispone, previa l'informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 43 – informazione successiva e verifica

L'informazione successiva relativa alle attività e ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con altre risorse pervenute sarà fornita mediante prospetti riepilogativi, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cortemaggiore, 4 aprile 2019

La RSU d'Istituto

Ines GRUPPI

Ines Gruppi

Giuliana CALDERINI

Calderini Giuliana

La Dirigente Scolastica
 Maria Antonietta STELLATI
M. Stellati